

Allegato 1 - Riclassificazione della spesa per missioni e programmi

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 "Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e dell'articolo 5, comma 4, lettera a)", le università sono tenute, tra l'altro, alla classificazione della spesa per missioni e programmi.

Le **missioni** esprimono le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Costituiscono, di fatto, una rappresentazione politico-istituzionale, necessaria per rendere più trasparenti le grandi poste di allocazione della spesa e per meglio individuare le direttrici principali sottostanti le azioni dell'amministrazione. Ogni missione si realizza concretamente attraverso più **programmi** che rappresentano aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.

Con tale impostazione si raggiungono due obiettivi di carattere espositivo e sostanziale: maggiore consapevolezza e migliore leggibilità e trasparenza del bilancio con una chiave di lettura innovativa.

Il primo obiettivo (maggiore consapevolezza) si consegue con la rappresentazione univoca e sintetica delle finalità perseguite dall'Ateneo. Il secondo obiettivo (migliore leggibilità e trasparenza) potrà consentire la rendicontazione dell'attività realizzata con le risorse allocate, in modo che risulti più immediatamente comprensibile quanto si spende e per cosa.

Si tratta, nella sostanza, dell'individuazione, per tutte le amministrazioni pubbliche, di una classificazione che ricalca quella già adottata per il bilancio dello Stato. L'elenco, che è stato definito nel decreto interministeriale attuativo delle disposizioni in parola, risulta corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Al fine di procedere alla classificazione delle spese sostenute nel bilancio d'esercizio 2017, si è tenuto conto dei principi e criteri specifici e generali di riclassificazione, previsti dallo specifico D.l. 16 gennaio, 2014 n. 21 "Classificazione della spesa per missioni e programmi".

In particolare i criteri generali di classificazione previsti prevedono che:

1. al programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria" sono imputate le spese relative a:
 - a) incarichi di insegnamento e docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale di ruolo per attività didattica, ivi inclusi i compensi previsti dall'articolo 6, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, contratti con professori esterni finalizzati allo svolgimento dell'attività didattica stipulati ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché le spese relative ai collaboratori ed esperti linguistici, comprensive dei relativi oneri, ivi incluse le spese per i lettori di scambio di cui all'articolo 26, legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- b) borse di studio di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelle di cui al successivo comma 3, ivi incluse borse perfezionamento all'estero, borse per collaborazione part-time, nonché contratti di formazione per i medici specializzandi;
- c) altri interventi finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
2. al programma "Diritto allo studio nell'istruzione universitaria" sono imputate le spese sostenute dalle università alle quali, in forza di legge nazionale o regionale, è stata trasferita la competenza per la realizzazione di strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario, le spese per il sostegno alle attività di trasporto, fornitura di vitto e alloggio e altri servizi ausiliari destinati principalmente agli studenti, nonché le spese relative all'acquisto, manutenzione di immobili destinati a residenze universitarie, ivi incluse le relative utenze.
 3. al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base" sono imputate le spese relative a lavori sperimentali o teorici intrapresi principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad una specifica applicazione o utilizzazione, ivi incluse le spese relative a borse di dottorato e post dottorato, comprensive dei finanziamenti alla mobilità, e le spese per assegni di ricerca interamente a carico del bilancio dell'ateneo.
 4. al programma "Ricerca scientifica e tecnologica applicata" sono imputate le spese relative a lavori originali intrapresi al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad una pratica e specifica applicazione. In particolare, confluiscono in tale programma tutte le spese per ricerca scientifica e tecnologica applicata dell'area medica, corrispondenti alla classificazione COFOG di II livello "R&S per la sanità", e tutte le spese relative ad altre aree di ricerca ivi incluse quelle relative a personale a tempo determinato impegnato in specifici progetti, che corrispondono alla classificazione COFOG di II livello "R&S per gli affari economici". Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica applicata" sono imputate anche le spese sostenute per attività conto terzi di ricerca, di consulenza e su convenzioni di ricerca, incluse le spese per la retribuzione del personale di ruolo.
 5. al programma "Indirizzo politico" sono imputate le spese relative alle indennità di carica, i gettoni e i compensi per la partecipazione agli organi di governo e tutte le altre spese direttamente correlate.
 6. al programma "Fondi da assegnare" sono imputate le spese relative a fondi che sono destinati a finalità non riconducibili a specifici programmi la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione e in chiusura dell'esercizio.
 7. Al programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni" sono imputate le spese per lo svolgimento di attività strumentali volte a garantire il funzionamento generale degli atenei non attribuibili in maniera puntuale ad altri specifici programmi.

Mentre, i criteri specifici di classificazione prevedono che:

1. le spese per assegni fissi dei professori, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare al programma "Sistema universitario e formazione post universitaria" ed al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. le spese per assegni fissi dei ricercatori, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare al programma "Sistema universitario e formazione post universitaria" ed al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza a quanto previsto dagli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. le spese per assegni fissi dei professori che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi "Sistema universitario e formazione post universitaria", "Ricerca scientifica e tecnologica di base" e "Assistenza in materia sanitaria", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. le spese per assegni fissi dei ricercatori che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi "Sistema universitario e formazione post universitaria", "Ricerca scientifica e tecnologica di base" e "Assistenza in materia sanitaria" tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni degli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. le spese per assegni fissi dei professori che prestano assistenza in materia veterinaria, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi "Sistema universitario e formazione post universitaria", "Ricerca scientifica e tecnologica di base" e "Assistenza in materia veterinaria", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. le spese per assegni fissi dei ricercatori che prestano assistenza in materia veterinaria, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi "Sistema universitario e formazione post universitaria", "Ricerca scientifica e tecnologica di base" e "Assistenza in materia veterinaria", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni degli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
7. le spese per il direttore generale, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni, formazione e mensa, sono imputate al programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni".
8. le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni e formazione, sono imputate ai singoli programmi tenendo conto dell'attività svolta presso le strutture di afferenza. Pertanto, a titolo esemplificativo: le spese per il personale tecnico-amministrativo afferente ai dipartimenti sono imputate, in relazione all'effettiva attività svolta, al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base" e/o "Sistema universitario e formazione post universitaria".
9. le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, che presta servizio presso strutture dell'amministrazione, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni e formazione, qualora non siano direttamente correlate ai singoli programmi, sono imputate al programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni". Con lo stesso criterio vanno imputati i costi di stage e tirocini formativi a supporto dell'attività dell'ateneo, nonché i costi di collaborazione e consulenze tecniche, informatiche e gestionali.

10. le spese relative all'acquisto e alla manutenzione immobili, le quote di capitale ed interessi dei mutui, nonché le relative utenze, sono imputate a ciascun programma, sulla base della destinazione d'uso, tenendo conto della suddivisione degli spazi e degli apparati.
11. le spese relative all'acquisizione dei servizi, all'acquisto attrezzature, macchinari, materiale di consumo e laboratorio o similari, sono imputate a ciascun programma tenendo conto della destinazione d'uso.

La rappresentazione per missioni e programmi tiene conto di tutte le voci inserite nel conto economico.

Nella voce "Fondi da ripartire" sono imputati gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri e altri accantonamenti nonché il trasferimento allo Stato per il contenimento della spesa pubblica.

Per quanto attiene, in particolare, le spese riferite alle retribuzioni dei professori e ricercatori si è provveduto ad una stima dell'impegno nell'attività didattica, nell'attività di ricerca, nell'attività assistenziale - compresi i costi effettivi a carico dell'Azienda Ospedaliera di competenza dell'esercizio 2017 - e nell'ospedale veterinario.

L'importo "Servizi e affari generali per le amministrazioni" è stato calcolato considerando anche le spese per il personale tecnico-amministrativo non direttamente correlato a singoli programmi.

Di seguito il confronto della "Riclassificazione della spesa per missioni e programmi" tra i costi previsti in sede di bilancio di previsione e di bilancio d'esercizio per l'anno 2017.

Gli scostamenti presenti tra i dati di previsione e quelli a consuntivo sono legati alla difficoltà ex ante di determinare la finalità di alcune componenti di costo, soprattutto legate alla gestione degli spazi, alle retribuzioni del personale ed agli accantonamenti di chiusura d'esercizio.

| Missioni | Programmi | Classificazione COFOG (II livello) | Definizione COFOG (II livello) | Bilancio di previsione 2017 | Bilancio d'esercizio 2017 |
|--------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Ricerca e Innovazione | Ricerca scientifica e tecnologica di base | 01.4 | Ricerca di base | 49.938.661 | 45.920.640 |
| | Ricerca scientifica e tecnologica applicata | 04.8 | R&S per gli affari economici | 1.538.174 | 1.715.989 |
| | | 07.5 | R&S per la sanità | - | 0 |
| Istruzione universitaria | Sistema universitario e formazione post universitaria | 09.4 | Istruzione superiore | 50.822.964 | 46.449.370 |
| | Diritto allo studio nell'istruzione universitaria | 09.6 | Servizi ausiliari dell'istruzione | - | 0 |
| Tutela della salute | Assistenza in materia sanitaria | 07.3 | Servizi ospedalieri | 11.436.409 | 9.707.068 |
| | Assistenza in materia veterinaria | 07.4 | Servizi di sanità pubblica | 498.123 | 471.425 |
| Servizi istituzionali e | Indirizzo politico | 09.8 | Istruzione non altrove | 282.774 | 468.002 |

| | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------------|------------|------------|
| generali delle amministrazioni pubbliche | | | classificato | | |
| | Servizi e affari generali per le amministrazioni | 09.8 | Istruzione non altrove classificato | 16.012.869 | 16.989.745 |
| Fondi da ripartire | Fondi da assegnare | 09.8 | Istruzione non altrove classificato | 496.410 | 1.148.470 |